



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI POZZUOLI

Ordinanza n.03/2019

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Pozzuoli:

VISTA: l'Ordinanza n.8 in data 15.01.2019 del Comune di Bacoli pervenuta ed acquisita a protocollo in data 16.01.2019, di eliminazione pericolo per la pubblica e privata incolumità per evento franoso occorso in località "Punta Pennata" del Comune di Bacoli;

VISTA: la nota prot.n.1006 datata 18.01.2019 dell'Ufficio Locale marittimo di Baia, con relativo rilievo fotografico;

VISTA: l'Ordinanza n.16/1984 in data 16.08.1984 di questo Ufficio;

VISTA: l'Ordinanza n.41/2014 in data 26.06.2014 di questo Ufficio;

VISTI: gli artt.104 e 105 del Decreto Legislativo n.112 in data 31.03.1998;

VISTI: gli artt. 17 e 30 del Codice della Navigazione e gli artt.59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione (Parte Marittima);

CONSIDERATA: la necessità di garantire un'adeguata cornice di sicurezza in considerazione dell'evidente instabilità del costone già oggetto di frana e, nello stesso tempo, di salvaguardare la sicurezza della navigazione e la pubblica incolumità nei tratti di mare interessati;

Articolo 1

che in località Punta Pennata del tenimento comunale di Bacoli e più precisamente nel tratto di mare raffigurato come di seguito ed individuato dalle coordinate geografiche:



A: LAT 40°47'35.76"N - LONG 14° 5'4.79"E
B: LAT 40°47'34.80"N- LONG 14° 5'5.13"E;
C: LAT 40°47'35.03"N- LONG 14° 5'6.78"E;
D: LAT 40°47'35.90"N- LONG 14° 5'7.13"E;
(coordinate espresso in WGS '84)

così come negli specchi acquei immediatamente adiacenti al tratto cui sopra, è vietata la navigazione, l'ancoraggio, la balneazione, la pesca comunque esercitata e ogni altra attività marinara di profondità o superficie.

Articolo 2

Tutte le unità in transito nelle immediate adiacenze dello specchio acqueo di cui al “Rende Noto” dovranno prestare la massima attenzione, tenendosi ad adeguata distanza di sicurezza e procedendo alla velocità minima che consenta di governare l'unità.

Articolo 3

È fatto obbligo al Comune di Bacoli, nel cui territorio ricade la zona di mare di cui all'articolo 1, di installare e mantenere idonei cartelli monitori recanti la seguente dicitura in più lingue ed almeno in Italiano ed Inglese: “Zona interdetta – Pericolo frane – Divieto di transito, sosta, balneazione e navigazione”, nonché predisporre in via d'urgenza il posizionamento di arredi nautici.

La segnaletica monitoria può inglobare le prescrizioni interdittive relative alle aree a terra e spiagge, da disciplinarsi con provvedimenti di competenza ex D.Lgs. 267/2000 della stessa autorità comunale, cui è demandata, altresì, la competenza in ordine all'apposizione di idonea interdizione fisica delle suddette aree, a fini di salvaguardia della pubblica e privata incolumità.

Articolo 4

I trasgressori alla presente Ordinanza, saranno perseguiti a norma di legge e saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca più grave e/o diverso reato/illecito amministrativo, ai sensi dell'art.1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione nonché D.Lgs 171/2005 e delle normative di settore vigenti.

Articolo 5

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare le norme contenute nella presente Ordinanza, che viene pubblicata all'albo di questo Ufficio, ed inclusa nel sito on-line www.guardiacostiera.gov.it/pozzuoli al link “Ordinanze”.

Pozzuoli, 18.01.2019

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Marco RUBERTO
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005
art.21